REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/83 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa [1] della seconda convenzione ACP-CEE, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del protocollo n. 1 dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano in quali casi possono essere utilizzati i formulari EUR 2 invece dei certificati di circolazione EUR 1 e quando non è necessario fornire una prova dell'origine dei prodotti come stabilito dall'articolo 16 di detto protocollo ; che gli importi in questione sono stati recentemente riveduti con il regolamento (CEE) n. 2821/81 [2] ;

considerando che, a causa del cambiamento automatico biennale della data di riferimento prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, del protocollo n. 1, il valore effettivo degli importi espressi nelle monete nazionali interessate, corrispondente agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 del protocollo, sarebbe ridotto ; che per evitare detta riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE è modificato come segue :

— l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 000 ECU ;

— gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 140 e 400 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2821/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

---

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 73.
(2) GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 3.